

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2364

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ALFONSO GIANNI**

Ricalcolo del trattamento di pensione per i lavoratori postelegrafonici cessati dal servizio dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995

*Presentata il 18 febbraio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco di vigenza contrattuale. Dall'ottobre 1994 allo stesso mese del 1995, invece, i pensionati dell'ex Ente poste italiane si videro ingiustamente esclusi da tali benefici. La disponibilità delle organizzazioni sindacali di categoria ad escludere la cosiddetta « vigenza contrattuale » si spiegava con il clima generale di quegli anni e con l'orientamento complessivo in una fase di rinnovo di molti contratti di lavoro del settore pubblico. Sta di fatto, però, che negli altri contratti similari stipulati la vigenza contrattuale sopravvisse e anche nei contratti dei postelegrafonici sottoscritti successivamente è stato ripristinato questo principio.

In tale modo, solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito sulla buonuscita e sulla pensione del

vantaggio di vedere considerati anche gli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Appare dunque indispensabile risolvere questa vera e propria discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione con la considerazione anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco vigente del contratto.

La questione è già stata sollevata nella passata legislatura (atto Camera 7507). Nel dicembre del 2000 l'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale riconobbe la fondatezza della richiesta dal punto di vista del diritto, riservandosi una verifica dal punto di vista finanziario. Quelle verifiche hanno messo in luce una quantificazione di spesa assai modesta.

Appare quindi indifferibile l'esame della presente proposta di legge per porre fine ad una discriminazione di trattamenti rispetto ad altri lavoratori e ad altre categorie che si trovano in condizioni analoghe.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Al personale già dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni trasformata in ente pubblico economico denominato Ente poste italiane ai sensi del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo dal 1° ottobre 1994 al 1° ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefici economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

